



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FANIZZA	VITO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MONTANARO	PINA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 323/14  
depositato il 13/02/2014

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 0015942-0015943 DIR.ANNUO CCIAA 1999
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 0015942-0015943 DIR.ANNUO CCIAA 2000
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 0015946 E 0015947 TAS AUTOMOBILI 1999
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 0015946 E 0015947 TAS.AUTOMOBILI 2000

difeso da:

BIANCHI ANTONIO

IC

difeso da:

BOMMINO PRUDENZA  
C.SO ITALIA,373 C/ ST. SOGGIA 74100 TARANTO TA

difeso da:

MAPPA GIUSEPPE  
C.SO ITALIA,373 C/ ST. SOGGIA 74100 TARANTO TA

N° 4

REG.GENERALE

N° 323/14

UDIENZA DEL

14/10/2014 ore 09:00

SENTENZA

N°

2804

PRONUNCIATA IL:

14 OTT. 2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

03 NOV. 2014

Il Segretario

Il Segretario di Sezione  
(Angela 342-331)



0001

### Svolgimento del processo

Con atto depositato in data 13.02.2014 l

l. rappresentata e difesa dagli avv. Prudenza Bommino e Giuseppe Mappa, ricorreva avverso le intimazioni di pagamento n.0015946, 0015943,0015942 e 0015947 tutte del 5.09.2013 e notificate il 3.12.2013 per tributi Camera di Commercio 1999-2000 e tasse auto 1999-2000 per la somma complessiva di € 3854,82.

Eccepiva la ricorrente 1) l'assoluta inesistenza del credito vantato, non avendo posseduto auto negli anni in contestazione, come da visura storica del PRA che allegava, e non essendo stata in dette annualità iscritta alla Camera di Commercio, in quanto assunta in qualità di infermiera solo dal 2001; 2) l'inesistenza degli atti impugnati perché consegnati a persona diversa dalla destinataria; 3) la prescrizione del credito e la decadenza dalla azione accertatrice e riscossiva non avendo mai ricevuto notifica di avvisi di accertamento/pagamento e/o di cartelle esattoriali, stante il termine di prescrizione di tre anni per le tasse auto e di cinque anni per i diritti camerali; 4) il difetto di legittimazione attiva della Soget a porre in essere validi atti di riscossione per conto della Camera di Commercio di l e della Regione

Chiedeva pertanto l'annullamento degli atti impugnati con condanna alle spese della Soget.

Si costituiva in giudizio la Soget che chiedeva il rigetto del ricorso e precisava che i tributi richiesti atenevano al defunto l e che gli atti in esame erano stati notificati alla quale erede ai sensi dell'art. 65 DPR 600/73. Produceva copie ad uso interno delle cartelle di pagamento a cui le impugnature intimazioni si riferiscono e ricevute di notifica delle stesse e di precedenti intimazioni.

### Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

Premessa la inutilizzabilità quali documenti probanti nel presente giudizio delle ristampe ad uso interno delle cartelle prodotte dalla Soget va evidenziato come anche le copie degli avvisi di ricevimento delle cartelle prodromiche alle intimazioni siano inidonee a dimostrare l'avvenuta notifica delle stesse, posto che nessuna reca la sottoscrizione del destinatario.

Parimenti nulla deve ritenersi la notifica prodotta in copia dell'intimazione di pagamento n.17872 del 5.07.02 indirizzata a l: notificata alla di lui moglie senza però che risulti apposta alcuna sottoscrizione da parte di quest'ultima. Peraltro fa riflettere la circostanza che tale presunta notifica si sarebbe verificata a mani della moglie il giorno prima del decesso di l

!!Così come quantomeno singolare è la circostanza per cui la copia prodotta della cartella n. 10620000031578749.000 relativa a diritti camerali del 1999, presuntivamente notificata nel febbraio 2001, quando cioè il l era ancora in vita, risulti intestata a l e per esso all'erede l (??).

A ciò si aggiunge che le ingiunzioni oggetto di impugnazione sono indirizzate tutte alla l, propria e non in qualità di erede del l, in palese violazione dell'art.65 DPR 600/73.

Da ultimo , va rilevata la prescrizione del credito che sarebbe comunque maturata anche nell'ipotesi di validità ( e così non è ) delle notifiche delle cartelle prodotte da Soget: per l'intimazione 0015942 notificata il 3.12.2013 per tributi Camera di Commercio 1999, dalla presunta notifica della cartella(1.02.2001 ) e della prima intimazione (25.07.2002) sarebbero decorsi oltre 11 anni; per l'intimazione 0015943 per diritti camerali del 2000 , sarebbero trascorsi oltre 11 anni dalla presunta notifica della cartella (12.11.2002); per l'intimazione 0015946 per bollo auto 1999 , la prescrizione era già maturata al momento della presunta notifica della cartella (15.03.2007) e per l' intimazione 0015947 per bollo auto 2000, in relazione al quale la prescrizione triennale era abbondantemente maturata alla data della presunta notifica della cartella (2.01.2006)

Le spese seguono la soccombenza e possono equitativamente determinarsi come da dispositivo.

### PQM

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le intimazioni di pagamento nn.0015946, 0015943,0015942 e 0015947 del 5.09.2013 impugnate.

Pone a carico della **Soget spa** le spese del giudizio che liquida equitativamente in € 600,00

Taranto, 14 ottobre 2014

Il Giudice estensore

Il Presidente